



# **Comune di FIVIZZANO**

**(Provincia di Massa Carrara)**

## **REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO**

Approvato con deliberazione consiliare n. 57 del 25 . 09. 2006

## INDICE

<b>Titolo I – Finalità.....</b>	<b>pg.4</b>
Art. 1 Finalità e criteri generali .....	pg.4
<b>Titolo II – Destinatari e bacini di utenza.....</b>	<b>pg.4</b>
Art. 2 Destinatari .....	pg.4
Art. 3 Bacini d’utenza.....	pg.4
<b>Titolo III - Funzionamento e modalità di gestione.....</b>	<b>pg.4</b>
Art. 4 Organizzazione.....	pg.4
Art. 5 Calendario e orari.....	pg.5
Art. 6 Piano annuale di trasporto scolastico.....	pg.5
Art. 7 Modalità organizzative.....	pg.6
Art. 8 Accompagnamento.....	pg.6
Art. 9 Sicurezza e Responsabilità.....	pg.6
<b>Titolo IV – Iscrizioni e Accesso al servizio.....</b>	<b>pg.7</b>
Art. 10 Iscrizioni.....	pg.7
<b>Titolo V – Rapporti Comune – famiglie.....</b>	<b>pg.7</b>
Art. 11 Sottoscrizione del Regolamento.....	pg.7
Art. 12 Comunicazione Comune - famiglie .....	pg. 8
<b>Titolo VI - Rapporto Comune - Istituzioni scolastiche.....</b>	<b>pg. 8</b>
Art. 13 Comunicazioni Comune – Istituzioni Scolastiche .....	pg. 8
<b>Titolo VII - Norme di utilizzo del servizio.....</b>	<b>Pg.8</b>
Art. 14 Criteri generali.....	pg. 8

Art. 15	Comportamento a bordo.....	pg. 9
Art. 16	Sanzioni.....	pg. 9
<b>Titolo VIII - Quote di compartecipazione.....</b>		<b>pg.9</b>
Art. 17	Tariffe.....	pg.9
Art. 18	Esoneri.....	pg. 10
<b>Titolo IX - Altre aree di intervento .....</b>		<b>pg. 10</b>
Art. 19	Servizi gratuiti.....	pg. 10
Art. 20	Modalità di fruizione per le uscite didattiche e culturali	pg. 10

## TITOLO I - FINALITÀ'

### Articolo 1 - Finalità e criteri generali

1. Il servizio di trasporto scolastico risponde all'esigenza di facilitare l'assolvimento dell'obbligo scolastico, concorre a rendere effettivo il diritto allo studio e facilita l'accesso alla scuola di competenza, con priorità per coloro per i quali il raggiungimento della sede scolastica presenta difficoltà di ordine oggettivo.
2. Il servizio, che deve essere improntato a criteri di qualità ed efficienza, è svolto dal Comune, nell'ambito delle proprie competenze, stabilite dalla normativa vigente, compatibilmente con le disposizioni previste dalle leggi finanziarie e dalle effettive disponibilità di bilancio.

## TITOLO II – DESTINATARI E BACINI DI UTENZA

### Articolo 2 - Destinatari

1. Il servizio di trasporto scolastico è diretto agli alunni iscritti alle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado residenti o domiciliati nel Comune di Fivizzano.
2. Per le scuole primarie e secondarie di primo grado il servizio è prevalentemente garantito dai normali mezzi pubblici di linea. L'Amministrazione Comunale interviene con un proprio servizio nelle zone in cui non vi sia un servizio pubblico o nei casi in cui questo sia inadeguato per orari e/o direzione rispetto all'ubicazione della scuola.
3. Al fine di ottimizzare l'uso dei mezzi e di contenere i costi gravanti sulla fiscalità generale, potranno essere ammessi al servizio anche studenti delle scuole secondarie di secondo grado o residenti in comuni limitrofi, compatibilmente con le disponibilità di posti sui mezzi e purché ciò non comporti disfunzioni nei percorsi prestabiliti ed eccessiva permanenza degli utenti sui mezzi, abitando gli stessi in zone già servite.
4. Il Servizio è previsto e gratuito anche per i ragazzi portatori di handicap frequentanti le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado residenti e domiciliati nel Comune di Fivizzano, che non necessino di un particolare accompagnamento.

### Articolo 3 - Bacini di utenza

1. Il Servizio di trasporto scolastico è previsto per la scuola di competenza. I bacini di utenza di ciascuna scuola sono quelli individuati, sentite le Istituzioni Scolastiche, con apposito atto della Giunta Municipale prima dell'avvio di ogni anno scolastico.
2. Il Servizio potrà essere fornito anche agli alunni che frequentano una scuola diversa da quella di competenza, soltanto nel caso in cui vi sia capienza sui mezzi e purché ciò non comporti disfunzioni e/o ritardi negli orari prestabiliti.

## TITOLO III - FUNZIONAMENTO E MODALITÀ DI GESTIONE

### Articolo 4 - Organizzazione

1. Il Comune per l'organizzazione del servizio di trasporto scolastico si avvarrà delle

procedure e forme di gestione previste dalla normativa vigente e potrà affidarlo anche a soggetti esterni, aventi i requisiti necessari per legge.

#### Articolo 5 - Calendario e orari

1. Il Servizio si effettua, secondo il calendario annualmente stabilito dagli organismi scolastici, dal lunedì al venerdì in orario antimeridiano e pomeridiano, il sabato in orario antimeridiano. Non è previsto invece il servizio per le entrate e le uscite intermedie rispetto all'ora di inizio e termine delle lezioni.
2. In caso di uscite scolastiche anticipate oppure entrate posticipate per assemblee sindacali o scioperi parziali del personale docente e non, ovvero in caso di uscite anticipate dovute a motivi straordinari o urgenti (ad es. formazione di ghiaccio sulle strade, improvvise e abbondanti nevicate, eventi calamitosi) non potrà essere assicurato il normale servizio di trasporto scolastico. Il servizio potrà essere effettuato, a seconda dei casi, parzialmente o completamente in relazione alle condizioni oggettive. L'Ufficio darà tempestiva comunicazione alle scuole e agli utenti.

#### Articolo 6 - Piano annuale di trasporto scolastico

1. L'Ufficio predispone ogni anno il piano annuale di trasporto scolastico, che contiene l'indicazione degli orari e dei percorsi.
2. Il piano annuale sarà predisposto in tempo utile per consentire un adeguato funzionamento del servizio sin dall'apertura dell'anno scolastico, ma potrà subire modifiche e variazioni in seguito alla comunicazione da parte dell'Istituzione scolastica degli orari definitivi delle lezioni.
3. Il Piano viene elaborato sulla base delle richieste presentate dai singoli utenti al momento dell'iscrizione, tenendo conto dell'orario di funzionamento dei plessi scolastici, dei bacini di utenza, della disponibilità dei mezzi, nonché dei criteri e delle finalità stabilite al precedente articolo 1.
4. Nell'accettazione delle domande di cui al successivo articolo 10, sarà data la precedenza agli alunni che risiedono a una distanza superiore a m. 800 dalla scuola. Potranno essere ammessi ad usufruire del servizio anche coloro che risiedono a distanze inferiori agli 800 m., compatibilmente con le disponibilità di posti sui mezzi e purché ciò non comporti disfunzioni e/o ritardi negli orari e percorsi prestabiliti.
5. I percorsi dovranno essere programmati con criteri razionali tali da rappresentare la soluzione meno dispersiva e più diretta possibile nel raggiungimento delle sedi, prestando comunque particolare attenzione alle condizioni oggettivamente più disagiate e nel rispetto della maggior sicurezza possibile per gli utenti e per il personale in servizio. La programmazione dei percorsi dovrà comunque tendere alla riduzione dei tempi di permanenza degli alunni sul mezzo e tener conto dell'esigenza di soddisfare il maggior numero possibile di richieste.
6. Il piano annuale potrà essere modificato nei casi in cui si rilevi la necessità di migliorare il servizio reso agli utenti, tenendo conto dei criteri di economicità ed efficienza di cui all'articolo 1 del presente regolamento.
7. Il piano annuale viene articolato in percorsi che si estendono lungo le strade pubbliche o di

uso pubblico. Nel piano non potranno pertanto essere previsti percorsi in strade private o comunque in situazioni pregiudizievoli per la sicurezza degli utenti e/o del personale e dei mezzi di trasporto.

#### Articolo 7 - Modalità organizzative

1. Gli alunni della scuola dell'infanzia vengono trasportati, dove possibile, a partire dalla propria abitazione fino alla scuola e viceversa, ad eccezione dei casi previsti al precedente articolo 6, comma 7.
2. Per gli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado i punti di salita e di discesa dai mezzi vengono definiti ogni anno nel Piano annuale di cui al precedente articolo 6, che le individua in relazione alle condizioni oggettive dei percorsi e tenendo conto delle norme di sicurezza previste dal presente Regolamento.

#### Art. 8 - Accompagnamento

1. Il servizio di accompagnamento sugli scuolabus è previsto obbligatoriamente per i bambini della scuola dell'infanzia ed è svolto secondo le modalità e le competenze stabilite dalle disposizioni normative vigenti.
2. La responsabilità dell'accompagnatore è limitata alla vigilanza dei bambini all'interno dello scuolabus affinché gli stessi rispettino le normali regole del vivere civile (ordine, silenzio, rispetto degli altri); inoltre l'accompagnatore cura le operazioni di salita e di discesa dei bambini.
3. Il servizio di accompagnamento potrà inoltre essere previsto, in presenza di presupposti che lo rendano opportuno, anche per il primo ciclo della scuola primaria e per portatori di handicap frequentanti la scuola dell'obbligo nel caso di utilizzo del trasporto pubblico di linea.

#### Articolo 9 - Sicurezza e Responsabilità

1. Il piano annuale di cui al precedente articolo 6 deve essere redatto con criteri che consentano la maggior sicurezza possibile per gli utenti. In particolare i punti di salita e di discesa degli alunni devono essere programmati in modo tale da ridurre al minimo l'attraversamento di strade e saranno individuati, quando possibile, in prossimità di strisce pedonali.
2. Il piano annuale inoltre deve consentire la maggior sicurezza possibile per il personale in servizio e per gli autisti; i percorsi devono essere programmati in tempi che consentano una guida serena e puntuale.
3. L'Amministrazione è responsabile degli alunni trasportati dal momento della salita sul mezzo fino al momento della discesa presso la scuola e, al ritorno, dal momento della salita fino alla discesa dal mezzo.
4. La responsabilità dell'autista è limitata al trasporto dei bambini, per cui una volta che essi siano scesi alla fermata stabilita, l'attraversamento della strada non potrà costituire onere a suo carico. Sarà dunque la famiglia che dovrà provvedere alla sicurezza del bambino dalla fermata stabilita alla propria abitazione, così come previsto al successivo comma 5 del presente articolo.
5. La famiglia è tenuta ad accompagnare e a riprendere il proprio figlio all'orario stabilito,

rimanendo responsabile del minore, dal punto di vista civile e penale, nel tratto compreso fra l'abitazione e i punti di salita e di discesa; l'amministrazione non si assume alcuna responsabilità per quel che concerne gli avvenimenti precedenti la salita e/o successivi alla discesa dallo scuolabus. A tal fine, al momento dell'iscrizione al servizio la famiglia potrà alternativamente:

- a) garantire la presenza di un apposito incaricato;
- b) comunicare la propria autorizzazione scritta affinché il bambino possa rientrare autonomamente alla propria abitazione – possibilità limitata ai soli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado.

## TITOLO IV - ISCRIZIONI E ACCESSO AL SERVIZIO

### Articolo 10-Iscrizioni

1. Le famiglie degli alunni che intendono usufruire del Servizio dovranno presentare domanda su appositi moduli, entro il termine stabilito dalle istituzioni scolastiche per le iscrizioni e comunque non oltre il 31 gennaio di ogni anno per l'Anno Scolastico successivo.
2. La domanda di iscrizione di cui al precedente comma 1 dovrà essere consegnata alle Segreterie delle Istituzioni Scolastiche che provvederanno ad inoltrarla all'Ufficio Comunale nei termini e con le modalità previste al successivo articolo 13, comma 3.
3. L'accoglimento della domanda è subordinato alla verifica da parte dell'Ufficio del rispetto di tutti i criteri previsti dal presente regolamento, in particolare del criterio di competenza territoriale di cui al precedente articolo 3 e dei criteri di economicità ed efficienza del Servizio.
4. Le domande presentate oltre il termine di cui al precedente comma 1 e le eventuali domande presentate nel corso dell'anno scolastico derivanti da trasferimenti di residenza e/o di cambiamento di scuola, potranno essere sempre accettate se compatibili con il Piano annuale di Trasporto Scolastico già predisposto dall'Ufficio e con le esigenze organizzative del servizio, secondo i criteri previsti dal presente Regolamento e in particolare in relazione alla disponibilità di posti sui mezzi, purché l'accettazione non comporti variazioni negli orari del servizio e nei percorsi.
5. L'accoglimento delle domande di cui al precedente comma 4 è comunque subordinato alle verifiche di cui al precedente comma 3 e Coloro che presentano domanda di iscrizione nel corso dell'Anno Scolastico, nei casi in cui la domanda venga accolta, saranno tenuti al pagamento dell'intera tariffa, così come previsto al successivo articolo 17, comma 2.

## TITOLO V - RAPPORTO COMUNE - FAMIGLIA

### Articolo 11 - Sottoscrizione del regolamento

1. La compilazione del modulo di iscrizione comporterà la sottoscrizione di presa visione ed accettazione da parte del responsabile dell'obbligo scolastico di tutte le norme contenute nel presente regolamento, e, più specificamente, delle norme relative alla sicurezza e alla responsabilità, alle modalità di discesa e salita dai mezzi e al pagamento della tariffa prevista per il servizio.

2. Il presente Regolamento sarà reso pubblico in tutte le forme previste dalla legge. L'Amministrazione Comunale provvederà alla massima diffusione del documento, rendendolo disponibile, oltre che presso l'Ufficio e le Segreterie delle istituzioni scolastiche, anche sulla rete internet. Del documento potrà essere richiesta copia secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
3. Le domande di iscrizione non recanti la sottoscrizione non saranno accettate.

#### Articolo 12 Comunicazioni Comune-Famiglia

1. Nei rapporti con le famiglie il Comune si impegna ad adottare comportamenti improntati alla massima collaborazione e disponibilità, secondo quanto previsto dalle vigenti norme sulla trasparenza dell'azione amministrativa.
2. All'inizio dell'anno scolastico il Comune provvederà a comunicare alle famiglie gli orari e i luoghi prestabiliti per la salita e la discesa degli utenti, sulla base di quanto stabilito dal Piano annuale di Trasporto Scolastico.
3. L'Ufficio comunicherà altresì tempestivamente agli utenti interessati eventuali variazioni dei percorsi, degli orari e dei luoghi stabiliti per la salita e la discesa degli utenti che dovessero essere introdotte nel corso dell'Anno Scolastico, secondo quanto previsto al comma 6 del precedente articolo 6.
4. La rinuncia al servizio di trasporto o qualsiasi variazione dei dati dichiarati al momento dell'iscrizione dovrà essere comunicata tempestivamente, per scritto, all'Ufficio, che procederà alla cancellazione o aggiornamento dei dati dell'utente nell'archivio. La rinuncia non comporta il diritto al rimborso della tariffa versata.

### TITOLO VI - RAPPORTO COMUNE - ISTITUZIONI SCOLASTICHE

#### Articolo 13 - Comunicazioni tra il Comune e le Istituzioni Scolastiche

1. Il Comune impronta la sua azione alla massima collaborazione con le Istituzioni Scolastiche per la soluzione delle problematiche che si possano presentare nel corso dell'anno, nel rispetto delle norme contenute dal presente Regolamento, facilitando la comunicazione e lo scambio di informazioni.
2. Entro il mese di maggio di ogni anno l'Ufficio richiede alle scuole tutte le notizie indispensabili e/o utili per la predisposizione del Piano annuale di trasporto dell'anno scolastico successivo, in particolare gli orari di chiusura e apertura dei vari plessi scolastici.
3. Entro il mese di dicembre di ogni anno l'Ufficio trasmette alle segreterie delle istituzioni scolastiche i moduli di iscrizione al servizio, da allegare alla domanda di prescrizione alla scuola. Le modalità di riconsegna delle domande di iscrizione saranno concordate con i dirigenti scolastici, tenendo conto della necessità di ricezione delle stesse entro il 31 marzo di ogni anno.

### TITOLO VII - NORME DI UTILIZZO DEL SERVIZIO

#### Articolo 14 - Criteri generali

1. L'utilizzo del servizio si configura per gli alunni come ulteriore momento educativo atto a favorire il processo di socializzazione, attraverso il corretto uso dei beni della comunità ed il

rispetto delle regole che ne stabiliscono il godimento.

2. Nello spirito del precedente comma 1, il Comune potrà, di concerto con le Istituzioni Scolastiche, organizzare iniziative educative che possano contribuire a sviluppare negli alunni il senso di appartenenza alla comunità e il senso di responsabilità nei confronti dei beni comuni.

#### Articolo 15 - Comportamento a bordo

1. L'alunno all'interno del mezzo dovrà osservare un corretto comportamento: stare seduto nel posto assegnatogli, non disturbare i compagni di viaggio e l'autista, usare un linguaggio conveniente, mostrare rispetto per le attrezzature del mezzo pubblico e più in generale rispettare le regole impartite dall'autista.
2. E' vietato agli alunni, per motivi di sicurezza, alzarsi dal proprio posto mentre lo scuolabus è in movimento.

#### Articolo 16 - Sanzioni

1. Qualora gli alunni non si attengano alle indicazioni impartite ed anche se invitati dall'autista non rispettino le regole date, si provvede nei loro confronti secondo la seguente procedura:
  - l'autista dovrà far pervenire all'Ufficio una relazione, trasmessa per conoscenza al dirigente scolastico, il più possibile circostanziata, circa il comportamento scorretto dell'alunno;
  - l'Ufficio avviserà la famiglia e il dirigente scolastico dei fatti accaduti, mediante apposita comunicazione scritta;
  - qualora il comportamento dell'alunno non muti e questo generi all'interno del mezzo confusione e pericolo tale da mettere a repentaglio gli stessi alunni trasportati, previa comunicazione alla famiglia e al dirigente scolastico, l'alunno sarà sospeso dal servizio per cinque giorni consecutivi;
  - qualora tale comportamento scorretto dovesse nuovamente presentarsi si potrà giungere alla espulsione dell'alunno dal servizio. La sospensione e/o l'espulsione dal servizio non comportano il rimborso della tariffa versata.
2. Qualora il comportamento scorretto degli alunni arrechi danni al mezzo, la famiglia sarà chiamata a rimborsarli.
3. L'autista ha facoltà di interrompere la guida qualora ritenga che vi siano condizioni di pericolo e comunque non atte a svolgere il servizio in modo sicuro. Eventuali ritardi dovuti a situazioni di indisciplina sui mezzi non potranno essere contestati al trasportatore.

### TITOLO VIII - QUOTE DI COMPARTICIPAZIONE

#### Articolo 17-Tariffe

1. Gli utenti sono tenuti, conformemente alla normativa vigente, al pagamento di una tariffa determinata dalla Giunta Comunale con apposito atto deliberativo.
2. La tariffa non è rimborsabile in caso di mancata frequenza del servizio nei casi previsti agli art. 10 comma 5 e 12 comma 4 e nel caso di applicazione delle sanzioni previste al

precedente articolo 16.

3. Il mancato pagamento della tariffa comporta la non ammissione al servizio.
4. Agli utenti ammessi ad usufruire del servizio sarà rilasciato apposito tesserino di iscrizione che dovrà essere mostrato a richiesta del conducente al momento della salita sullo scuolabus.
5. Gli iscritti al servizio sprovvisti del tesserino di iscrizione saranno una prima volta ammessi sui mezzi ed invitati a presentarsi con il tesserino il giorno successivo; in caso di ulteriore mancanza, il conducente dovrà dare all'utente, per la consegna a chi esercita la potestà genitoriale, uno stampato appositamente predisposto nel quale si richiama al rispetto delle norme di accesso e si avverte che in mancanza del tesserino di iscrizione non sarà più ammesso al servizio. In quest'ultimo caso il conducente dovrà avvertire altresì immediatamente l'Ufficio che procederà a contattare chi esercita la potestà genitoriale.

#### Articolo 18 -Esoneri

1. Sono esonerati dal pagamento della quota di contribuzione gli alunni appartenenti a famiglie che versino in condizione di disagio economico, in base a documentata relazione dell'assistente sociale, e che presentino domanda sulla base dei criteri stabiliti con delibera della Giunta Municipale.
2. Sono altresì esonerati dal pagamento della quota di contribuzione gli alunni portatori di handicap ai sensi dell'art. 2 comma 4 del presente regolamento.

### TITOLO IX - ALTRE AREE DI INTERVENTO

#### Articolo 19 - Servizi gratuiti

1. Il Servizio di Trasporto scolastico prevede per tutti gli alunni che frequentano le scuole del territorio, nei limiti della disponibilità dei mezzi e delle risorse finanziarie disponibili, la partecipazione alle uscite didattiche e culturali realizzate direttamente o patrocinate dal Comune, secondo una predisposta programmazione annuale.
2. Il Servizio di Trasporto Scolastico prevede altresì i servizi per il raggiungimento delle palestre e dei laboratori didattici, sempre nei limiti della disponibilità dei mezzi e delle risorse finanziarie disponibili. A tal fine le istituzioni scolastiche dovranno, entro il 31 ottobre di ogni anno, presentare apposita richiesta all'Ufficio che, unitamente ai Dirigenti Scolastici, predisporrà apposito piano annuale.

#### Articolo 20 - Modalità di fruizione per le uscite didattiche e culturali

1. I mezzi saranno disponibili per i servizi di cui al presente articolo al di fuori degli orari previsti nel Piano Annuale di Trasporto Scolastico per i normali servizi di accompagnamento all'entrata e all'uscita dalle scuole.
2. Per usufruire dei servizi di cui al presente articolo il dirigente scolastico, o suo delegato, dovrà far pervenire, entro il 31 ottobre di ogni anno il piano annuale delle uscite e almeno 10 giorni prima della data programmata per l'uscita didattica, una specifica richiesta scritta, corredata da tutti gli elementi necessari (n° degli alunni da trasportare, ora di partenza e di arrivo, luogo di destinazione...) per consentire la predisposizione di un adeguato e ordinato servizio di trasporto.
3. L'Ufficio provvederà ad esaminare le richieste e a programmare e coordinare il servizio nei

limiti delle risorse disponibili.

4. L'Ufficio si riserva comunque di concedere l'autorizzazione in base alla disponibilità dei mezzi, secondo l'ordine cronologico delle prenotazioni, dando tempestiva comunicazione ai richiedenti sull'esito della richiesta.